

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

ART. 1 - Denominazione e sede

1. Nell'anno 2016, nel mese di Luglio, il giorno 5, in Pregnana Milanese (Milano), presso la sede sociale in Largo Avis-Aido 6, viene costituita, nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: Pozzo di Miele.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. Pozzo di Miele è l'Associazione degli ex dipendenti di Olivetti Laboratorio Ricerche Elettroniche (Olivetti LRE), Olivetti Divisione Elettronica, Olivetti General Electric, General Electric Information Systems Italia, Honeywell Information Systems Italia, Honeywell Bull, Bull HN, Bull Italia e Compuprint (entità d'ora in avanti identificate col termine "Azienda"). La presenza in Italia di questa Azienda ha costituito - mai replicata - l'unica realtà nel nostro Paese che disponeva dell'intero ciclo industriale – ricerca, progettazione, sviluppo, marketing, produzione, vendita e assistenza nel settore dell'Information Technology: hardware, software e servizi, sviluppando competenze ancora oggi utilizzabili a scopi sociali.
2. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
3. Le sue finalità sono:
 - Ricordare il passato di oltre 10.000 persone transitate in Azienda, chi per breve tempo, chi per tutta la vita lavorativa e per tenere vivo il ricordo dei colleghi scomparsi.
 - Mantenere e rafforzare i contatti, scambiare notizie, organizzare eventi ed incontri.
 - Diffondere la storia dell'Azienda affinché rimanga un patrimonio diffuso e uno stimolo per le nuove generazioni.
 - Operare affinché le competenze degli ex dipendenti e di coloro che condividono gli obiettivi dell'Associazione vengano impiegate a favore della collettività.
 - Contribuire alla formazione dei giovani e incoraggiare chi ha proposte nuove nel campo di interesse dell'Associazione.
4. Nell'ambito dell'Associazione, in ogni sua manifestazione, non c'è né ci sarà spazio per immagini e/o documenti di promozione commerciale, di idee politiche e religiose o posizioni non etiche. Pozzo di Miele bandisce le inimicizie e promuove l'incontro.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il richiedente deve specificare le proprie generalità. L'eventuale rifiuto va motivato.

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

4. Sono previste 3 categorie di soci:
 - **ordinari**: sono ex dipendenti dell'Azienda; essi sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - **sostenitori**: sono persone fisiche o giuridiche che con le loro competenze e attitudini contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione senza fini di lucro, anche indiretto e/o persone fisiche o giuridiche che erogano contribuzioni volontarie straordinarie, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - **benemeriti**: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
5. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o di esclusione decisa e motivata per iscritto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità definite dall'articolo 5.
6. Per i Soci ordinari, l'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. I Soci ordinari devono versare la quota associativa annua, entro i termini stabiliti, e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
3. I Soci tutti hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
4. I Soci tutti possono svolgere attività nell'ambito dell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta (anche via e-mail) inviata al Consiglio Direttivo.
2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere eventualmente ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei Soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
 - Vicepresidenti (massimo 3)
 - Segretario
 - Tesoriere

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

2. Tutte le cariche sociali (Presidente e Vicepresidenti, Membri del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere) sono assunte e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ordinari.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, o da chi ne fa le veci per delega, mediante comunicazione scritta (per esempio posta elettronica) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Funge da Presidente dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
 - approvare l'importo della quota sociale annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
 - approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - eleggere il Presidente e le altre cariche sociali;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio avente diritto di voto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno a maggioranza semplice).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno la metà dei Soci più 1 (uno) e con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci presenti.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

2. Ogni Socio ordinario ha diritto di consultare il verbale presso la sede dell'Associazione e di trarne copia anche per via telematica o facendo esplicita richiesta al Presidente dell'Associazione.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri (minimo 7 - massimo 12) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Dura in carica per 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci e ne dà comunicazione ai Soci alla prima Assemblea utile.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci ordinari e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - Vicepresidente

1. I Vicepresidenti, su delega del Presidente, svolgono compiti o incarichi specifici.
2. Il Vicepresidente incaricato dal Presidente svolge le funzioni di ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 14 - Segretario

1. Il Segretario coordina, secondo le indicazioni del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, la programmazione e l'organizzazione degli eventi e delle attività dell'Associazione.
2. Redige, sottoscrive e custodisce i Verbali delle Riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Coordina le attività per la promozione dell'Associazione e per la sua diffusione nel territorio.
4. Gestisce e assicura la corretta tenuta del libro Soci.

ART. 15 - Sezioni Territoriali e Coordinatori

1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare e attivare delle Sezioni Territoriali e nominare dei Coordinatori di Sezione tra i Soci ordinari.
2. Una Sezione Territoriale deve essere composta da almeno 10 Soci Ordinari.

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

3. Ogni Sezione può organizzare eventi, manifestazioni ed altre attività in ambito locale, utilizzando proprie risorse, incluse le risorse economiche, con preventiva approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Eventi e manifestazioni a carattere nazionale rimangono di esclusiva responsabilità del Consiglio Direttivo.
5. Le Sezioni Territoriali non possono deliberare su temi riguardanti l'Associazione nel suo insieme.

ART. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere riferisce al Presidente e al Consiglio Direttivo sullo stato dei conti.
2. Il Tesoriere, sotto la propria responsabilità deve:
 - gestire le risorse economiche dell'Associazione secondo il programma definito;
 - gestire il conto corrente bancario/postale aperto a nome dell'Associazione;
 - tenere la cassa.
3. Il Tesoriere predispose il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.
4. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati,
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati,
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione fa riferimento all'anno sociale che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. Il rendiconto economico-finanziario è depositato per consultazione presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea.

Statuto dell'Associazione

Pozzo di Miele

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo della stessa deve essere devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

----- o -----

Firmato:

Cognome e Nome	Firma
Antonelli Lucio	
Karlin Margherita	
Maletti Domenico	
Molini Adriano	
Pagliosa Giovanni	
Pasotti Vittorio	
Patterlini Giuliana	
Riccardi Ezio Michele	
Saino Paolo	
Turroni Luciano	